



## **Codice di comportamento dell'amministratore di sostegno**

\*\*\*

La legge n. 6/04, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, ha operato, nel campo della tutela dei soggetti deboli, una vera e propria rivoluzione copernicana, perché per la prima volta, la persona debole da «oggetto» è diventata «soggetto».

Storicamente, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione erano stati concepiti per rispondere ad una duplice esigenza: quella di proteggere la società dai soggetti ritenuti "pericolosi" e garantire il regolare svolgimento dei rapporti giuridici e commerciali, e quella di proteggere i loro patrimoni per salvaguardare la successione dei familiari.

Per questi motivi, con l'interdizione e l'inabilitazione, l'incapace perdeva, totalmente o parzialmente, la capacità di agire, e ciò valeva per chiunque fosse stato il destinatario del provvedimento senza distinzione alcuna.

Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, la visuale è completamente cambiata, anzi si è rovesciata, sia perché adesso il soggetto che deve essere tutelato dalla società, dai familiari e dai terzi è il beneficiario, sia perché la cosiddetta «incapacitazione» della persona riguarda solo ed esclusivamente gli atti specificamente indicati nel decreto di nomina, che variano, sia quantitativamente e qualitativamente, da persona a persona.

Lo scopo dell'amministrazione di sostegno è, infatti, quello di valorizzare e promuovere l'autonomia residua della persona.

A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, con l'amministrazione di sostegno, la capacità di agire è diventata la regola. L'unica fonte che può limitare, in tutto o in parte, tale capacità è il decreto di nomina.

Ma, ad eccezione delle limitazioni ivi contenute, il beneficiario di amministrazione

di sostegno conserva la piena capacità d'agire per tutti gli altri atti e tutti i suoi diritti, tra cui, in particolare, i cosiddetti diritti personalissimi, e, in ogni caso, non perde la capacità di compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 404, 2° co., c.c.).

L'amministrazione di sostegno, quindi, non determina un'incapacità, quanto piuttosto una «impossibilità di agire», che può essere anche parziale o temporanea (v. art. 404 c.c.).

Ma la parte più innovativa della legge n. 6 del 2004, ed al contempo la più complessa e la più impegnativa, è sicuramente quella relativa alla cura del beneficiario, cioè al soddisfacimento di bisogni non prettamente patrimoniali.

Non a caso, l'art. 410 c.c. rubricato " *Doveri dell'amministratore di sostegno* ", dispone che l'amministratore, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo e coinvolgendolo per quanto possibile nell'attività che svolge a suo favore.

Nel corso del tempo le richieste e le esigenze del beneficiario possono modificarsi, più o meno profondamente, a seconda delle sue condizioni di vita e del suo stato psico-fisico, ma la estrema flessibilità del nuovo istituto permette una continua adattabilità, sia quantitativa che qualitativa.

Purtroppo, la notevole diffusione di tale istituto soprattutto a Modena (ove sono attualmente pendenti circa 2.800 procedimenti, di cui circa la metà affidati ad amministratori professionisti), ha evidenziato una serie di criticità legate soprattutto allo svolgimento dell'incarico da parte dei professionisti.

E' inutile negarlo, il legale che sceglie di occuparsi di persone deboli e fragili deve avere una sensibilità ed una umanità superiori alla media e soprattutto deve tener ben presente che il beneficiario non è un "cliente", per cui non va trattato come tale.



Nella maggior parte dei casi, infatti, il beneficiario è una persona come noi, che spesso svolge anche un'attività lavorativa, ha relazioni sociali, affettive, ha bisogni ed aspirazioni, più o meno importanti.

Allora è necessario scendere dal piedistallo e porsi sullo stesso piano del beneficiario, in un certo senso adattarsi a lui, instaurare un sapiente, rispettoso e leale rapporto, non prevaricare, ma soprattutto il professionista deve ricordarsi che il "lavoro" si fa sul campo e non stando seduto dietro una scrivania.

L'attività dell'amministratore di sostegno deve essere sempre e continuamente pervasa da questa connotazione, altrimenti si rischia di creare un muro invalicabile e di emarginare il beneficiario.

In questi dodici anni di ininterrotta ed intensa attività di amministratore di sostegno, ho raccolto diverse confidenze e sfoghi di beneficiari, familiari, medici e operatori dei servizi territoriali che lamentavano gravi carenze ed omissioni.

Da qui la necessità di stilare alcune regole di comportamento, in parte desumibili già dal testo della legge, utili e necessarie per coloro che scelgono di svolgere un'attività così importante e delicata come quella di amministratore di sostegno. Questi, infatti, ha il dovere fondamentale di occuparsi delle persone a lui affidate con la diligenza del buon padre di famiglia, agendo "con" il beneficiario, coinvolgendolo nelle decisioni importanti e meno importanti della sua vita, e non agendo "al suo posto".

Si tratta di poche e semplici regole, ma assolutamente necessarie, sia per svolgere l'incarico in maniera diligente e fruttuosa, sia per evitare azioni di responsabilità.

L'amministratore di sostegno deve:

***1) Conoscere ed incontrare tempestivamente il beneficiario nell'ambiente in cui***

*vive.*

Per capire quali sono i bisogni e le aspirazioni della persona è necessario avere piena conoscenza della sua situazione personale, sanitaria e patrimoniale, del contesto in cui vive, della sua situazione residenziale, delle dinamiche familiari e sociali, dei casi di coazione esterna, ecc. Tra i compiti di cura delle persone vi è anche l'assunzione di ogni informazione relativa ad eventuali interventi sanitari ed il sostegno del beneficiario nell'adozione delle cure e dei provvedimenti che i medici prospettino come più adeguati alla sua salute. Può sembrare una raccomandazione banale, ma vi sono stati casi in cui l'amministratore di sostegno, durante lo svolgimento dell'incarico, non si è mai recato a casa del beneficiario. In alcuni casi, addirittura, non lo ha mai conosciuto.

***2) Far visita e frequentare il beneficiario, in base alle necessità ed alle sue richieste.***

La frequentazione è molto importante perché, per poter svolgere l'attività in maniera seria, diligente e proficua è assolutamente necessario capire quali sono le reali esigenze ed aspettative del beneficiario, che possono continuamente cambiare nel corso della vita.

***3) Cercare di instaurare col beneficiario un rapporto di reciproca fiducia, rispettoso della sua personalità, dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.***

E' assolutamente fondamentale porsi nei confronti del beneficiario in maniera paritaria, senza cioè far pesare il proprio ruolo o la differenza d'età o di cultura. Il compito primario dell'amministratore di sostegno è quello di aiutare il beneficiario e non quello di imporre delle scelte, abusando del proprio potere. E' importante allora instaurare un costante confronto con il beneficiario, sapere ascoltare e dialogare, al fine di costruire un rapporto amichevole, un'alleanza che definirei "interattiva" per

distinguerla da quella terapeutica che si instaura con il medico, cioè sviluppare una relazione amichevole e leale, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, ponendo sempre al centro del rapporto la "persona", nel rispetto della sua volontà, dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni coinvolgendolo nelle scelte più importanti della sua vita e, in caso di dissenso, informare tempestivamente il Giudice tutelare. Anche questa norma potrebbe sembrare superflua, ma spesso si assiste a situazioni in cui il beneficiario viene tenuto all'oscuro di ogni decisione non solo patrimoniale.

***4) Segnalare prontamente al Giudice Tutelare l'impossibilità di allacciare un qualsiasi rapporto col beneficiario a causa della sua manifesta opposizione o dell'insofferenza alla presenza dell'amministratore, al fine di sollecitarne la sostituzione, perché il compito dell'amministratore di sostegno è quello di aiutare il beneficiario e non quello di provocare ansia e negatività.***

L'incarico di amministratore di sostegno non deve essere sentito dal professionista come un obbligo che travalica ed ignora qualsiasi dissenso del beneficiario, visto che anche l'amministrazione di sostegno comporta comunque una limitazione, ancorché blanda, sia dei diritti che della libertà gestionale della persona. E' naturale allora che il beneficiario possa dissentire ed opporsi alla misura di protezione, che qualcun'altra ha chiesto per lui, magari a sua insaputa o contro la sua volontà. In questo caso, l'amministratore deve immediatamente informare il Giudice Tutelare, il quale, una volta valutato se il dissenso sia giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione degli interessi e delle esigenze di protezione della persona, potrà sospendere temporaneamente la misura o addirittura revocarla.

***5) Collaborare in maniera fattiva con i medici, con gli operatori dei servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari impegnati nella cura fisica e mentale del beneficiario e con i familiari, senza mai travalicare o***

***snaturare i ruoli e le competenze di ognuno o delegare ad altri i propri compiti o le decisioni di sua competenza.***

L'amministratore di sostegno deve rapportarsi continuamente con coloro che vivono col beneficiario, che lo conoscono e lo seguono da tempo, come ad esempio i servizi territoriali, deve partecipare agli incontri, segnalando criticità nello stile di vita del beneficiario o nello svolgimento del proprio incarico, sollecitare l'adozione di un progetto esistenziale serio e condiviso, fare proposte o avanzare critiche.

***6) Attivarsi prontamente per ottenere l'accesso ai servizi ed alle prestazioni economico-assistenziali (quali, ad esempio, l'integrazione retta, l'assegno di cura, l'invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'inserimento in un centro diurno, l'assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, ecc.) utili o necessarie per la migliore tutela patrimoniale e sanitaria del beneficiario, nonché, in caso di ricovero in struttura, segnalare immediatamente al Giudice Tutelare o agli enti competenti eventuali disservizi, malfunzionamenti o maltrattamenti fisici e morali.***

L'amministratore di sostegno si deve fare principale portavoce dei bisogni e delle esigenze del beneficiario e deve prendere contatto con tutti gli enti territoriali che gestiscono le risorse economiche o i servizi socio-assistenziali, sollecitandone la presa in carico e l'attivazione di un progetto individualizzato di aiuto e assistenza. La perdurante inerzia, oltre a danneggiare il beneficiario, è sicuramente fonte di responsabilità per l'amministratore.

***7) Tenere un rapporto leale e corretto con l'Ufficio del Giudice Tutelare, segnalando prontamente tutti i fattori ostativi all'assunzione o alla prosecuzione dell'incarico (come, ad esempio, il poco tempo a***

***disposizione, l'assenza prolungata dal lavoro, ecc.), al fine di permettere l'immediata nomina di un sostituto. In mancanza di impedimenti, se ha dato la disponibilità incondizionata ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, non può selezionare gli incarichi in base alla patologia, al patrimonio o alla residenza del beneficiario.***

Prima di accettare l'incarico, l'amministratore deve effettuare una seria ed attenta valutazione dell'impegno che dovrà essere profuso nello svolgimento dell'incarico e del tempo che ha a disposizione. Se, però, il professionista ha dato la disponibilità incondizionata a svolgere l'attività di amministratore di sostegno non può selezionare gli incarichi in base alla patologia, al patrimonio o alla residenza del beneficiario. La rinuncia basata solamente su tali presupposti può comportare la cancellazione dall'elenco degli amministratori e la revoca di tutti gli incarichi conferiti. Se ritiene, comunque, di non accettare l'incarico è opportuno comunicarlo immediatamente alla Cancelleria al fine di sollecitare la nomina di un sostituto. Se riceve la comunicazione di un decreto di nomina senza la fissazione dell'udienza per il giuramento di rito e decide di accettare, è, invece, opportuno che si attivi il più presto possibile presso la Cancelleria affinché venga fissata. Spesso ci sono degli atti urgenti da compiere e una perdita eccessiva di tempo potrebbe comportare disagi e danni per il beneficiario. A maggior ragione, tale onere vale in caso di sostituzione dell'ADS.

***8) Non assentarsi per periodi di tempo più o meno lunghi senza aver prima avvertito il beneficiario, il Giudice Tutelare, i familiari e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono impegnati nell'aiuto e nell'assistenza della persona e fornire loro tutte le risorse economiche ed umane necessarie.***

Tutti hanno diritto di andare in ferie, è vero, ma l'amministratore di sostegno non si può allontanare senza aver avvertito il beneficiario e coloro che lo assistono, soprattutto se vive a domicilio, lasciandolo senza risorse economiche o punti di riferimento. Se il beneficiario vive da solo, è senz'altro opportuno lasciare sempre un recapito telefonico e cercare un sostituto in grado di intervenire in caso di necessità.

***9) Rinunciare alla richiesta di liquidazione dell'equa indennità o posticipare l'incasso di quella liquidata, quando ciò possa comportare grave pregiudizio al beneficiario, come nel caso di patrimonio esiguo, mancanza di liquidità, spese urgenti da affrontare, situazioni e contesti familiari conflittuali, ecc., perché il compito dell'amministratore di sostegno è quello di aiutare il beneficiario e non quello di metterlo in difficoltà economiche.***

In casi particolari, quali un patrimonio esiguo, la mancanza di liquidità, spese urgenti da affrontare, situazioni e contesti familiari conflittuali, l'amministratore di sostegno deve avere il coraggio e la dignità di rinunciare all'equa indennità, perché, come già detto, il dovere fondamentale dell'amministratore di sostegno è quello di aiutare il beneficiario e non quello di metterlo in difficoltà, riducendo o azzerando il suo patrimonio. Non sono ipotesi di scuola, sono casi che si sono effettivamente verificati.

***10) Attenersi scrupolosamente al principio della riservatezza circa le condizioni patrimoniali e sanitarie del beneficiario, evitando di diffondere informazioni che possano portare discredito o vergogna al beneficiario e favorire l'emarginazione, la paura, ecc.***

La riservatezza è un diritto di tutti, a maggior ragione delle persone deboli e





fragili, per cui l'amministratore di sostegno non deve affatto diffondere a chicchessia le notizie, sia sanitarie che patrimoniali, in suo possesso che possano compromettere la stabilità psicofisica del beneficiario o favorire la sua emarginazione.

**Modena, 16-03.2016**

**Il Segretario**  
**(Avv. Giuseppe Cresta)**